

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 6

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

UMBERTO BOSSI

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 953/12 RGNR - n. 11742/12 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO

il 21 giugno 2013

**TRIBUNALE DI BERGAMO**

Sede di via Borfuro n.11

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Cancelleria dott.ssa Maccora

tel: omissis fax omissis

Alla Camera dei Deputati**Palazzo Montecitorio****Piazza Montecitorio****00186 Roma**

OGGETTO: Proc. Pen. N. 953/12 N.R. e N. 11742/12 GIP nei confronti di BOSSI UMBERTO

Trasmetto copia degli atti del procedimento penale in oggetto ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 20/06/2013.

Si prega di dare conferma dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo fax omissis)

Bergamo, 13.06.2013

Il cancelliere
Margherita Fracapane

**CAMERA DEI DEPUTATI**

ARRIVO 21 Giugno 2013

Prot: 2013/0019558/GEN/PI

N. 453/12 R.G.N.R.
N. 1176/12 R.G.GIP



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

VERBALE DI UDIENZA artt.420 e segg. c.p.p.-

Oggi, **23/05/2013**, alle ore 9.08

Nel TRIBUNALE di BERGAMO – Aula udienze preliminari - piano secondo

Innanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare **Dott.ssa Vincenza Maccora**

Assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art.140 co. 2 c.p.p., dall'ausiliario sottoscritto;

in Camera di Consiglio, chiamati, nell'emarginato procedimento penale sono comparsi:

Pubblico Ministero: Dott. Gianluigi Dettori

Imputato: Bossi Umberto, già dichiarato contumace;

Difeso ed assistito di fiducia dall'Avv. Luigi Pisoni del Foro di Milano, presente

Le parti si riportano alle conclusioni già formulate sulle questioni preliminari proposte alla udienza dell'11 aprile 2013.

Il Giudice dà lettura alle parti della seguente ordinanza:

Sulle eccezioni sollevate dalla difesa dell'on. Bossi con la memoria depositata in data 11.4.2013 il Giudice osserva quanto segue.

Il Pubblico Ministero ha trasmesso, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 344 c.p.p. e nel rispetto dell'art. 313 c.p., al Ministro della Giustizia la richiesta di autorizzazione a procedere per promuovere l'azione penale nei confronti dell'on. Umberto Bossi .

Il procedimento n. 953/2012 è stato infatti iscritto in data 18.1.2012 per il reato di cui all'art. 278 c.p. ed il 31.1.2012 vi è stato aggiornamento dell'iscrizione per il reato di cui all'art. 290 c.p.

La richiesta di autorizzazione a procedere ex art.li 343 e 344 c.p.p. è stata emessa dal Pubblico Ministero in data 31.1.2012 ed i capi di imputazione, ivi contenuti, per i reati di cui agli art. li 278 e 290 c.p. risultano essere contestati come commessi in Albino il 29.12.2011. L'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Umberto Bossi è stata pertanto concessa dal Ministro della Giustizia rispetto al fatto storico ben determinato avvenuto in Albino il 29.12.2011. L'art. 335 comma 2 c.p.p. invocato dalla difesa nella memoria difensiva attiene

solo al mutamento della qualificazione giuridica del fatto ovvero se questo risulta diversamente circostanziato.

Nel procedimento di cui si tratta nessun dubbio sussiste sulla data e sul luogo di commissione dei reati secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, elementi correttamente indicati nella richiesta di autorizzazione a procedere e successivamente nella richiesta di rinvio a giudizio.

L'art. 111 delle disposizioni di attuazione c.p.p. stabilisce che con la richiesta di autorizzazione a procedere il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

Il Pubblico Ministero ha, nel caso in esame, correttamente adempiuto a quanto prescritto dall'articolo citato.

La circostanza che la formulazione del capo d'imputazione della richiesta di rinvio a giudizio non sia perfettamente sovrapponibile alla formulazione del capo d'imputazione della richiesta di autorizzazione a procedere, trattandosi di modifiche non sostanziali, non inficia la descrizione del fatto storico che è unico in entrambi gli atti.

L'art. 111 delle disposizioni di attuazione mira a specificare, in esecuzione delle norme di cui agli art.li 343 e 344 c.p.p., il contenuto della autorizzazione a procedere realizzando una parziale *discovery* dell'attività di investigazione raccolta fino a quel momento.

Ma è ben possibile, che fermo restando il fatto per cui il Pubblico Ministero intende procedere e per il quale ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a procedere, l'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio sia formulata in modo differente, eventualmente più aderente al materiale probatorio raccolto.

Ciò che si richiede è che il capo d'imputazione formulato nella richiesta di autorizzazione a procedere e quello della richiesta di rinvio a giudizio **possiedano quel minimo di elementi comuni in grado di descrivere e rappresentare con esattezza un avvenimento nella sua identità storica in modo da distinguerlo senza equivoci da altri simili che potrebbero verificarsi nella realtà fenomenica.**

Nel caso in esame questo requisito è riscontrato, ed infatti i capi d'imputazione contenuti nei due diversi atti non lasciano alcun dubbio sulla rappresentazione di un unico avvenimento e cioè la partecipazione dell'on. Umberto Bossi ad una pubblica riunione, denominata "Berghem Frecc" tenutasi in Albino il 29.12.2012, ove l'on. Umberto Bossi, anche dialogando con il pubblico presente, ha utilizzato determinate espressioni nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio.

Venendo all'ultima richiesta formulata dalla difesa dell'on. Bossi di sentenza di non luogo a procedere ritenendo *applicabile la scriminante di cui all'art. 68 Cost. in quanto i capi d'imputazione contenuti nel decreto e nella richiesta di autorizzazione, sono stati decontestualizzate in quanto l'On. Bossi stava tenendo un comizio avente ad oggetto la situazione politica nel dicembre 2011, richiamando argomenti cari alla Lega Nord. Si fa presente che l'On. Bossi alla data del 29 dicembre 2011 era il segretario federale della Lega Nord.*

La giurisprudenza prevalente ritiene che l'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., debba essere limitata alle opinioni espresse e agli atti che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni anche se svolte in forme non tipiche o "extra moenia", purchè identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente né la comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui possano riferirsi.

La Corte Costituzionale (sentenze nn. 10 e 11 del 2004) ha ribadito che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare quelle manifestate durante il



compimento di atti tipici, adottati nel corso dei lavori delle Camere e delle loro articolazioni. Al contempo ha precisato che non tutta l'attività politica svolta dal membro del Parlamento al di fuori di questa sfera rientra, sempre e comunque, nell'ambito della garanzia dell'art. 68 Cost., comma 1, bensì soltanto quella che sia funzionalmente connessa con l'esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento: "*non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni*" (sent. n. 120 del 2004).

In caso contrario, si discriminerebbe la posizione del parlamentare rispetto a quella di un comune cittadino dedito all'attività politica, finendo per trasformare la garanzia funzionale prevista dalla Costituzione in un inaccettabile privilegio personale e di casta (sentenze nn. 375 del 1997, n. 329 del 1999, nn. 10 e 11 del 2000). In tale ottica, la giurisprudenza della Consulta ha progressivamente valorizzato il concetto di "*nesso funzionale*", che "*solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare*" (sentenze n. 375 del 1997, n. 120 del 2004 e n. 219 del 2003).

Non si ha "*nesso funzionale*" tra la condotta contestata e l'esercizio delle attribuzioni proprie del rappresentante parlamentare se sussiste un generico e semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione *extra moenia*. Quest'ultima, per essere ricompresa nell'ambito dell'immunità, deve avere un'identità sostanziale di contenuto rispetto all'opinione espressa in sede ufficiale (sentenze n. 379 del 1996, n. 82 del 2000, nn. 79, 257, 283, 294, 421 del 2002).

Ai fini della insindacabilità rileva, quindi, una corrispondenza sostanziale di contenuti, anche se non occorre una puntuale coincidenza testuale tra atto parlamentare ed extraparlamentare, non essendo sufficiente al riguardo una mera comunanza di tematiche (sent. n. 246 del 2004).

In proposito, occorre innanzitutto rilevare che le dichiarazioni di un parlamentare, non contenute in atti tipici, sono riconducibili alla previsione dell'art. 68 Cost., comma 1, solo se dirette a divulgare il pensiero e le opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni: come si desume univocamente dal testo della norma costituzionale, l'immunità del parlamentare è collegata alle opinioni e ai voti dallo stesso dati nella esplicazione delle sue funzioni.

Nel caso in esame non è stata fornita alcuna dimostrazione che le dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi la sera del 29 dicembre 2011 costituissero la prosecuzione *extra moenia* dell'attività del parlamentare, né è stato individuato uno specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato di cui esse costituissero sostanziale riaffermazione. In secondo luogo, non pare conferente il generico richiamo della sostanziale corrispondenza tra le espressioni pronunciate in occasione di quell'intervento e la complessiva attività politica svolta dalla rappresentanza parlamentare della Lega Nord, di cui l'On Bossi era in quel momento il segretario federale. Non è, infatti, sufficiente a garantire l'insindacabilità del membro dell'Assemblea legislativa il mero collegamento con l'attività altrui, non configurando l'art. 68 Cost., comma 1, una "sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente a un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli iscritti al gruppo medesimo" (Corte Cost. sent. n. 249 del 2006).

Poiché, in coerenza con l'art. 67 Cost., gli stessi regolamenti parlamentari permettono al singolo parlamentare di dissentire dalle posizioni del gruppo di appartenenza, l'accoglimento della tesi difensiva condurrebbe alla irragionevole conseguenza del "trasferimento" della

insindacabilità solo a favore degli appartenenti allo stesso gruppo e non anche nei confronti di altri parlamentari favorevoli alle medesime opinioni, ma non appartenenti al medesimo gruppo o partito. La L. n. 140 del 2003, art. 3, comma 1, nella parte in cui riconosce l'insindacabilità per le attività connesse con la funzione di parlamentare, conferma il carattere soggettivo delle condizioni che consentono l'estensione della garanzia. Per queste ragioni le dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi la sera del 21 dicembre 2011 non possono considerarsi funzionalmente connesse con alcuna forma di esercizio di funzioni parlamentari, cui peraltro è in ogni caso estraneo - occorre ribadirlo con fermezza - **l'uso del turpiloquio.**

Quest'ultimo punto merita una particolare sottolineatura, perché costituisce il fulcro della decisione di questo giudice sulla eccezione formulata dalla difesa.

Occorre ricordare che la Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 35523 del 2007) e la Corte Costituzionale (sent. n. 137 del 2001 e n. 249 del 2006) in più occasioni hanno ribadito che l'immunità parlamentare è riservata alle opinioni e **non può essere estesa sino a comprendere gli insulti, solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche.**

Ricorda al riguardo la Corte Cost che i regolamenti parlamentari negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni sconvenienti. L'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'art. 64 Cost. traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. *A fortiori*, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse.

Ne consegue che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del presente procedimento penale, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ritenuta non fondata l'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. alle dichiarazioni rese dall'on. Umberto Bossi in Albino la sera del 29 dicembre 2011 è rilevato che la difesa dell'on. Umberto Bossi ha chiesto l'applicazione del comma 4 dell'art. 3 della legge 20.6.2003, il Giudice **dispone la trasmissione alla Camera dei Deputati, della copia della presente ordinanza e della copia degli atti del procedimento e sospende il procedimento fino alla deliberazione della Camera dei Deputati e comunque fino al decorso del termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della predetta Camera a cui deve aggiungersi l'eventuale ulteriore termine di proroga di trenta giorni previsto dal citato articolo, se richiesto.**

Verbale chiuso alle ore 9.18

Il Cancelliere
Margherita Fragapane

E' COPIA
Bergamo, il 10-06-13
IL CANCELLIERE
Margherita Fragapane

Il Giudice
dott.ssa Vincenza Maccora

PAGINA BIANCA



180043010840